



CITTA' DI SARONNO - Provincia di Varese

OGGETTO: **REVOCA IN AUTOTUTELA, EX ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 E SS.MM.II., DELL'AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE
DIPARTIMENTO PERSONALE**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1454 del 16.12.2025 è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento di un incarico professionale di addetto stampa, mediante contratto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., successivamente pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento (InPA) e sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'avviso prevedeva un termine di presentazione delle candidature pari a 15 giorni, con scadenza fissata al 31.12.2025;

Considerato che:

- nel corso della fase di pubblicazione dell'avviso, l'Amministrazione ha avviato ulteriori approfondimenti istruttori in ordine:
 - alla **coerenza dell'incarico oggetto dell'avviso con l'assetto organizzativo dell'Ente**;
 - alla **compatibilità dell'incarico con la disciplina normativa in materia di comunicazione istituzionale**;
 - alla **programmazione del fabbisogno di personale**, come risultante dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 e dalle successive variazioni;
 - all'effettiva valorizzazione della procedura comparativa da espletare nell'ambito di requisiti soggettivi di ammissione non irragionevoli e/o manifestamente sproporzionati;
- tali approfondimenti rientrano nel potere-dovere dell'Amministrazione di riesaminare in ogni tempo le proprie determinazioni, laddove emerga la necessità di **riallineare l'azione amministrativa all'interesse pubblico concreto e attuale**, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. **Consiglio di Stato**, sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358);

Rilevato che:

- dall'istruttoria è emersa l'esigenza di **ridefinire il modello organizzativo e funzionale delle attività di comunicazione istituzionale dell'Ente**, anche alla luce della normativa speciale di settore (L. 7 giugno 2000, n. 150);
- in particolare, sono stati riscontrati **profili di possibile sovrapposizione tra le funzioni oggetto dell'incarico e le attività di comunicazione istituzionale riservate all'Amministrazione**, circostanza che rende necessario un riesame complessivo:
 - dei requisiti professionali richiesti;
 - della tipologia contrattuale;
 - delle modalità di selezione;
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca di una procedura selettiva è legittima quando sia sorretta da **esigenze organizzative sopravvenute o meglio ponderate**, purché non si sia ancora consolidata una posizione giuridica qualificata in capo ai partecipanti (cfr. **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana**, sez. giur., 1° aprile 2020, n. 230);

Considerato altresì che:

- la procedura selettiva non ha ancora prodotto atti conclusivi, né l'approvazione di graduatorie, né l'instaurazione di rapporti giuridici individuali;
- fino a tale momento, i partecipanti vantano una **mera aspettativa alla conclusione del procedimento**, non tutelabile come posizione soggettiva piena;
- la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, in assenza di approvazione della graduatoria finale, la revoca di un bando rientra nei **poteri discrezionali dell'Amministrazione** e non richiede forme di garanzia partecipativa rafforzata (cfr. **TAR Lombardia**, Milano, sez. II, 2 maggio 2019, n. 985);

Ritenuto che:

- sussista un **interesse pubblico concreto, attuale e prevalente** alla revoca dell'avviso, consistente nella necessità di:
 - prevenire possibili criticità applicative e contenziosi futuri;
 - garantire la piena coerenza dell'azione amministrativa con il quadro normativo e programmatico vigente;
 - assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.;
- la revoca del bando, quale atto a contenuto generale, risulta **proporzionata** rispetto allo stato della procedura e conforme all'orientamento secondo cui l'onere motivazionale risulta attenuato finché non si sia consolidato un affidamento qualificato in capo ai concorrenti (cfr. **TAR Puglia**, Lecce, sez. II, 13 settembre 2016, n. 1437);

Richiamati:

- l'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 97 della Costituzione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge 7 giugno 2000, n. 150;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. **di revocare in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1454 del 16.12.2025 per l'affidamento di un incarico professionale di addetto stampa;
2. **di dare atto** che la revoca è disposta in esito a un riesame istruttorio dell'interesse pubblico, connesso alla necessità di ridefinire l'assetto organizzativo e funzionale delle attività di comunicazione istituzionale dell'Ente;
3. **di precisare** che, non essendo intervenuta alcuna approvazione di graduatoria né instaurazione di rapporti giuridici individuali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di indennizzi ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell'Ente;
5. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Vandi, Dirigente dell'Area Risorse;
6. **di attestare** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Saronno, 30/12/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE
dott.ssa Federica Vandi
(documento firmato digitalmente)